REGOLAMENTO (CEE) N. 2074/80 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1980

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 115 (codice 1150), originari dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti dell'allegato D, entro il limite di un massimale comunitario pari al 55 % del totale delle importazioni della categoria di prodotti in questione nella Comunità, dall'insieme dei beneficiari, nel 1977 ; che, tuttavia, in nessun caso il massimale che risulta da questo calcolo potrà superare in generale il 125 % di quello fissato per il regime preferenziale dell'esercizio 1978 ; che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 10 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale suddetto, salvo che per i prodotti originari dei paesi riportati all'allegato F del regolamento stesso ;

considerando che per i filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 305 tonnellate ; che, alla data del 4 luglio 1980, le importazioni nella Comunità di detti prodotti originari dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2894/79 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 5 agosto 1980, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di tutti i paesi e territori beneficiari, fatta eccezione di quelli elencati nell'allegato F del medesimo regolamento :

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1980	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
1150	115	54.03	54.03-10 ; 31 ; 35 ; 37 ; 39 ; 50 ; 61 ; 69	Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1980.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Membro della Commissione

(1) GU n. L 332 del 27. 12. 1979, pag. 1.